Sentenza n. 709/2026 pubbl. il 06/05/2026
RG n. 384/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
il Giudice monocratico, dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 384/2025 R.G. promossa da:
[RICORRENTE], rappresentato e difeso, per mandato allegato al ricorso, dall'avv. Iside B. Storace, di Genova, presso lo studio della quale, in Piazza della Vittoria n.14/18, ha eletto domicilio;
- ricorrente -

contro

[ENTE],
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. NOTAIO-1, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al repertorio n. [REP-NOTAIO-1] raccolta n. [RACC-NOTAIO-1], dall'avv. AVVOCATO-1 dell'Avvocatura Regionale [ENTE] di Genova e presso la stessa elettivamente domiciliato in Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 76;
- resistente –

Conclusioni per il ricorrente: "I. Piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo dichiarare il diritto del ricorrente alla copertura assicurativa [ENTE] per le attività descritte e capitolate a prova determinando altresì, previa ammissione di CTU, il grado di menomazione conseguente all'accertanda malattia professionale che si indica fin d'ora nella misura del 25% o percentuale meglio vista. II. Piaccia conseguentemente al Giudice del Lavoro, condannare l'[ENTE] alla costituzione ed al pagamento della rendita vitalizia per l'indennizzo del danno biologico e delle conseguenze patrimoniali di cui all'art.13 del D. Lgs. 38/2000 commisurata ad un grado di menomazione complessivo del 25% (alla liquidazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico in caso di menomazione complessiva accertata in misura

inferiore al 16%), nonché al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi di legge. Con vittoria di spese, anche di CT di parte, diritti ed onorari oltre spese generali CPA ed IVA nella misura di legge da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi.".

Conclusioni per l'[ENTE]: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda fatta valere con il ricorso introduttivo in quanto infondata, con vittoria di spese. In subordine, nella denegata ipotesi di condanna alla erogazione della prestazione indennitaria per postumi permanenti, voglia l'Ill.mo Tribunale limitarla alla differenza tra quanto dovuto e quanto già percepito dal ricorrente al medesimo titolo ovvero comunque scorporare l'importo liquidato per il risarcimento del danno biologico a carico del responsabile civile".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 31.1.2025, il [RICORRENTE] ha dedotto di essere dipendente della società [DATORE-LAVORO] s.r.l. dal 2018 ad oggi, come responsabile della logistica.
In merito all'esecuzione di tale rapporto di lavoro e per quanto di interesse nel presente giudizio, il ricorrente ha dedotto di aver subito:
- l'immediata esclusione da tutte le riunioni di coordinamento del management;
- la mancata concretizzazione del livello contrattuale concordato (impiegato 8° liv.);
- la negazione di adeguati strumenti di lavoro e corsi di aggiornamento per il personale del suo reparto;
- continue telefonate da parte della Direzione durante la pausa pranzo, prima o dopo l'orario di lavoro che lo costringevano a tornare in ufficio pur in assenza di alcuna motivazione;
- frequenti attacchi verbali a voce alta di fronte a colleghi ed altre persone;
- l'adibizione a mansioni inferiori a quelle per le quali era stato assunto, come quella di numerare e controllare i cartoni caricati nei container.
Secondo la ricostruzione del ricorrente, le attività sopradescritte gli avrebbero cagionato manifestazioni ansiose sempre più frequenti, acutizzate dai successivi comportamenti aziendali, sempre più vessatori nei suoi riguardi - come il collocamento in cassa integrazione a zero ore durante l'emergenza pandemica, mentre tutto il resto del reparto sarebbe rimasto operativo - e fino alla disposizione del 14.5.2021, di trasferimento a Monfalcone, in provincia di Gorizia, a circa 450 KM di distanza da Genova.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente aveva agito in giudizio per sentirlo dichiarare illegittimo con conseguente dichiarazione di nullità o annullabilità del trasferimento, chiedendo, altresì, il risarcimento del danno biologico da stress subito in conseguenza del provvedimento medesimo.

In tale giudizio, n. 2090/2021 RG, veniva disposta CTU medico legale sulla persona del ricorrente, ed il C.T.U., dott. CTU-1, riconosceva che: “il disturbo da cui il ricorrente è affetto trova origine nelle vicende lavorative che si sono sviluppate a partire dalla sua posizione lavorativa fino all’intimazione del trasferimento nel giugno 2021”, con conseguente riconoscimento di un danno biologico permanente, in allora valutato nella misura dell’8%.

Detto giudizio si è concluso con la sentenza n. 966/2024, che ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento e condannato [DATORE-LAVORO] srl al risarcimento del danno non patrimoniale provocato al [RICORRENTE] in conseguenza della propria condotta colpevole, per la parte attribuibile al datore di lavoro, indicata, nella relazione del CTU, nella metà del danno complessivo, quindi, nel il 4%, quantificandolo, in applicazione della c.d. “Tabelle milanesi”, in € 8.021,00.

Nel presente giudizio, [RICORRENTE] ha dedotto che la situazione lavorativa non si è risanata a seguito del suo rientro sul posto di lavoro, ma anzi, si sarebbe ulteriormente aggravata, essendo stato adibito a mansioni assimilabili a quelle dei centralinisti, con conseguente ulteriore aggravamento delle proprie condizioni di salute, cristallizzate nella relazione dello psicologo della ASL, dott. MEDICO-1, secondo cui: “la situazione psicologico emotiva del paziente è notevolmente peggiorata dopo il suo rientro a lavoro. L’ideazione depressiva si è riacutizzata così come la tendenza alla chiusura e all’isolamento”.

A fronte della situazione fisica sopradescritta, il ricorrente, in data 7.12.2022, ha presentato all’[ENTE] domanda per il riconoscimento della malattia professionale “disturbo dell’adattamento cronico”, allegando la relazione della Dott.ssa MEDICO-2 attestante un grado di menomazione dell’integrità psicofisica pari al 25%.

Su richiesta dell’Istituto il ricorrente ha ulteriormente integrato la domanda con le dichiarazioni testimoniali dei colleghi e con tutta la documentazione medica in suo possesso, ma l’istanza è stata respinta per asserita carenza di allegazione.

Concluso negativamente l’iter amministrativo, senza alcuna determinazione da parte dell’Ente, e scaduti i termini di legge, il ricorrente ha agito in giudizio con il presente ricorso per ottenere il riconoscimento dell’origine professionale della malattia, con conseguente corresponsione dei benefici previsti ex lege.

Costituendosi in giudizio, l’[ENTE] ha contestato le domande del ricorrente chiedendone il rigetto, ritenendo che non fosse stata raggiunta dal ricorrente la prova della causa/concausa lavorativa nell’insorgenza della sindrome depressiva ansiosa denunciata, inerendo il suddetto danno psichico, non al rischio proprio delle mansioni espletate, quanto alle circostanze ambientali nelle quali le stesse sono state svolte, a fatti organizzativi e interpersonali (trasferimento, attribuzione di compiti, conflitti interpersonali, difficoltà di relazione), che, rientrando nel normale svolgimento del rapporto di lavoro, risultano soggetti ad interpretazioni non univoche anche sotto il profilo della loro idoneità lesiva.

L'[ENTE], inoltre, preso atto che la sentenza del Tribunale di Genova Sez. Lavoro n. 966/2024 del 14/3/2025, ha accertato il nesso causale tra la condotta datoriale e la patologia diagnosticata (disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso) con un danno biologico valutato in misura del 4%, costituente la metà del complessivo 8%, e dichiarato la responsabilità risarcitoria in capo al datore di lavoro, ha eccepito il divieto di duplicazione del risarcimento del medesimo danno per evitare l'ingiusta locupletazione del danneggiato.
L'[ENTE] ha, quindi, evidenziato che, solo in caso di riconoscimento di un aggravamento dei postumi per causa lavorativa rispetto all'accertamento medico legale del giugno 2024, sorgerebbe il diritto del ricorrente alla prestazione indennitaria, il cui importo dovrebbe essere, comunque, limitato alla differenza tra il valore economico della prestazione e quello del danno risarcito dal civilmente responsabile.
Acquisiti gli atti del precedente procedimento instaurato dal sig. [RICORRENTE] nei confronti della propria datrice di lavoro [DATORE-LAVORO] s.r.l. - e tra questi, anche, le risultanze delle prove testimoniali, che hanno confermato le vicende vessatorie dedotte dal ricorrente - ed effettuata nuova C.T.U. medico-legale, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.

Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
[RICORRENTE] ha dedotto di aver iniziato a soffrire di uno stato ansioso depressivo a seguito dei ripetuti comportamenti vessatori posti in essere dalla datrice di lavoro, la società [DATORE-LAVORO], sfociati, da ultimo, nel tentativo di trasferirlo presso la sede di Monfalcone, trasferimento annullato dal Tribunale di Genova, in quanto illegittimo, e che tali comportamenti sarebbero poi stati ulteriormente perpetrati nei propri riguardi, dalla società datrice di lavoro, al suo rientro in Azienda a seguito della citata vicenda giudiziale.
In ragione di tale situazione fattuale e dell'ulteriore aggravamento del proprio stato psicofisico, il [RICORRENTE] ha chiesto l'accertamento dell'insorgenza della malattia professionale, con conseguente diritto ai benefici economici a tale accertamento ricollegati erogati dall'[ENTE].

Le circostanze descritte in atti circa l'assenza di effettiva motivazione sia del mutamento di mansioni del ricorrente sia delle ragioni del suo trasferimento, sono state accertate nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 966/2024, né sono state contestate dall'[ENTE], così come è stata accertata l'origine lavorativa dei danni occorsi in capo al [RICORRENTE].
Dunque, al fine di valutare le attuali condizioni di salute del ricorrente a seguito dell'ulteriore comportamento vessatorio posto in essere dalla datrice di lavoro, pur a seguito delle pregresse vicende, è stato dato corso alla C.T.U. medico legale richiesta dal ricorrente ed alla quale non si è opposto neppure l'[ENTE], con la nomina, ancora, del dott. CTU-1, che aveva già conosciuto il caso nel precedente giudizio.

Espletata C.T.U. medico legale, il C.T.U., con esauriente e convincente motivazione, ha evidenziato che: “Rinviando per i particolari all’Anamnesi, risulta dalla documentazione di causa e dal racconto dell’interessato che, a partire all’incirca dall’inizio del 2019, il suo ruolo, le sue funzioni e la sua immagine all’interno dell’azienda si sono deteriorati, e dall’inizio del 2020, con le modifiche societarie nel frattempo intervenute, la sua posizione è risultata soppressa. Dopo una serie di difficoltà, in parte anche legate alla pandemia da Covid-19, che hanno compreso periodi di CIG ed altri di “smart working” e crescenti incertezze circa la sua collocazione gerarchica, ivi compresa una proposta di dimissioni agevolate, nel 05/2021 è stato disposto il suo trasferimento nella sede di Monfalcone. Questa disposizione aziendale, che il ricorrente percepiva come un tentativo indiretto di licenziamento, rendeva ingestibile la sua situazione familiare. Perciò, dopo la ricerca di una mediazione, ha presentato ricorso in tribunale ottenendo la sospensione in urgenza del provvedimento e, dopo ulteriori vicende, l’attuale collocazione presso l’ufficio sicurezza dell’azienda, che gli risulta confacente dal punto di vista della salute fisica e psichica, ma molto dequalificata rispetto alla mansione originaria. La complessa vicenda ha causato nel ricorrente una sintomatologia ansioso-depressiva che, dopo un inizio più blando seguito ai fatti del 2019-2020, si è drammaticamente accentuata nel 05/2021 a seguito della lettera di trasferimento, conducendo a una lunga assenza per malattia e all’inizio di un percorso psicologico e psichiatrico che ha compreso una politerapia farmacologica e una psicoterapia di appoggio con lo psicologo. La prima è sostanzialmente in atto tuttora; la seconda è stata sospesa verso la fine del 2023 in quanto la sua efficacia era andata riducendosi, a fronte di un quadro cronicizzato con minori aspetti di acuzie ma maggior resistenza alle cure, alimentato anche dalla mancata soluzione di almeno una parte delle motivazioni che ne sono all’origine, ivi compreso il timore di una nuova disposizione di trasferimento o di qualsiasi altro cambiamento che possa rivelarsi peggiorativo dell’attuale situazione. Non vi è dubbio che il disturbo sia insorto, e si sia mantenuto, a causa delle vicende occorse nel contesto lavorativo, in assenza di precedenti personali psicologici/psichiatrici di alcun tipo. La situazione attuale è persistente e al momento è difficile prevedere una possibile remissione, per la scarsità di prospettive concrete di miglioramento rispetto alle condizioni che l’hanno determinata. Il quadro sintomatologico descritto può essere interpretato, secondo i criteri del DSM-5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali – versione 5), come Disturbo dell’Adattamento con Ansia e Umore depresso misti, cronico”.

Il C.T.U., dr. CTU-1 ha, quindi, concluso la propria perizia affermando che: “Con riferimento alla tabella delle menomazioni allegata al Decreto 2 luglio 2000, e in particolare alla voce (utilizzata per analogia, in mancanza di una voce esattamente corrispondente alla diagnosi formulata sopra):

<<– MENOMAZIONE – % -180- Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell’efficacia della psicoterapia- Fino a 6>> e anche con riferimento a quanto

suggerito da Cimaglia e Rossi (i quali, discutendo del Disturbo dell'adattamento non presente in Tabella, suggeriscono per "disturbo psico-patologico con ansia ed umore depresso misti" una valutazione nell'intervallo 5-8%), il danno biologico conseguente alla M.P. "Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore depresso misti, cronico" può essere valutato nella misura del 7% a partire dall'epoca della domanda amministrativa e a tutt'oggi.
Poiché il sig. [RICORRENTE] risultava già titolare di postumi [ENTE] per infortunio (caso n. [NUMERO-CASO-INAIL] del 09/01/2013: "Contusione gomito") nella misura dell'8%, la menomazione permanente dell'integrità psicofisica complessiva risulta pari al 14%".

Conclusioni confermate anche a seguito delle osservazioni del CT di parte ricorrente, dott. CTP-1, affermando che: "Il dott. CTP-1 attribuisce al sottoscritto molte espressioni e sintomi che sono riferiti dall'interessato o riportati su referti e certificazioni abbastanza datati. Ad oggi, la situazione sembra aver trovato una sua stabilità, sia pure in condizioni lontane da quella iniziale e non adeguatamente soddisfacenti per il ricorrente. Egli riconosce peraltro che il contesto in cui lavora oggi è accettabile, e non ci sono attriti con il suo responsabile né con i colleghi. Inoltre, è stato eletto RLS, funzione che gli consente di muoversi nell'azienda e avere rapporti con tutti, e che può esplicare anche grazie al ridotto impegno che gli incarichi d'ufficio gli richiedono e alla sua collocazione presso l'ufficio sicurezza, nel quale convergono molte necessità dei lavoratori cui dedicarsi. Anche in virtù di questo ruolo, e dei vari tentativi di ricollocazione che hanno condotto a quella presente, l'ipotesi di un allontanamento dall'attuale sede appare irrealistica. La terapia è, infine, abbastanza contenuta. In conclusione, il danno biologico sopra indicato sembra al sottoscritto un giusto ristoro del pregiudizio subìto e in atto".

Le conclusioni del C.T.U. meritano di essere condivise, in quanto fondate sulla accurata valutazione della documentazione acquisita e della visita effettuata e sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
Deve, quindi, essere riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 7% per "Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore depresso misti, cronico" e, poiché il ricorrente risultava già titolare di postumi [ENTE] per infortunio (caso n. [NUMERO-CASO-INAIL] del 09/01/2013: "Contusione gomito") nella misura dell'8%, la menomazione permanente complessiva dell'integrità psicofisica del medesimo risulta pari al 14%.
Il C.T.U. ha stabilito, inoltre, che tale condizione persiste dal data di presentazione della domanda amministrativa.

La domanda del ricorrente, seppure in misura percentuale minore di quella da lui indicata, deve essere accolta con condanna dell'[ENTE] a corrispondere ad esso, dalla data di

deposito della domanda amministrativa, l'indennizzo in capitale del danno biologico per la percentuale riconosciuta del 7%.
Dalla somma dovuta dall'[ENTE], andranno, però, detratte le somme già corrisposte dal datore di lavoro per il danno biologico, nella sua componente "pura" priva delle personalizzazioni riconosciute nelle suddette tabelle (per ragioni di omogeneità con la liquidazione del danno biologico secondo le tabelle [ENTE]), quantificato nel 4%.
Tali somme, nella loro componente "biologica pura", vengono determinate - tenuto conto delle "tabelle milanesi" utilizzate dal giudice della causa che ha determinato tale danno, per la liquidazione dello stesso - in € 4.897,00.

Quanto agli accessori, deve essere applicata la disciplina prevista dall'art. 16, VI comma, L. 412/1991 per le prestazioni previdenziali con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31.12.1991, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.
Spetta, quindi, al ricorrente, la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa e sino al saldo.
Ne consegue la condanna dell'[ENTE] al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite in applicazione dell'art. 4 DM 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), andrà inoltre applicato un aumento del 10% stante la redazione del ricorso con collegamenti ipertestuali, con distrazione in favore della procuratrice del ricorrente, antistataria, oltre che delle spese di C.T.U. come liquidate da questo giudice.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 384/2025 R.G., promossa dal [RICORRENTE] contro [ENTE], ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara tenuto e conseguentemente condanna l'[ENTE], in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico derivante dalla malattia professionale riconosciuta (per Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore depresso misti, cronico) sulla base della percentuale di danno quantificato nel 7% (e complessivamente del 14%, unitamente al danno biologico già riconosciuto in capo al ricorrente per infortunio [caso n. [NUMERO-CASO-INAIL] del 09/01/2013: "Contusione gomito"] nella misura dell'8%) dal giorno della domanda, detratte le somme già corrisposte al ricorrente a titolo di risarcimento del medesimo danno biologico dalla datrice di lavoro [DATORE-LAVORO], quale responsabile civile della malattia

professionale riconosciuta, determinate nella somma di € 4.897,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e sino al saldo;

- condanna l'[ENTE], in persona del legale rappresentante pro- tempore, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00, stante la redazione del ricorso con collegamenti ipertestuali, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, oltre rimborso del C.U., con distrazione a favore dell'avv. Iside B. Storace, antistataria.

Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U.

Genova, 6 maggio 2026
Il Giudice Giovanna Golinelli